



**COMUNE DI CASATISMA
PROVINCIA DI PAVIA**

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL REGISTRO 32 DATA 22.12.2020	OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventi** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **21.00** nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione **SENZA LA PRESENZA DEL PUBBLICO**.

Risultano:

N. ord		Presenti/Assenti
1.	ARPESELLA ALBERTO	Presente
2.	MONTAGNA GIANCARLO	Presente
3.	MAGGI MICHELE	Presente
4.	GATTI ALESSANDRO	Presente
5.	BONAMICO ARIANNA	Presente
6.	SFORZINI GABRIELE	Presente
7.	GALLOTTI BEATRICE	Presente
8.	OLIVIERI LETIZIA	Presente
9.	SCOLE' EMILIANO	Presente
10.	GANDINI GIANCARLO	Assente
11.	MARIANI PIERPAOLO	Presente

TOTALE PRESENTI N. 10

TOTALE ASSENTI N. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Sig. BARIANI Roberto**

Il Sig. **ARPESELLA ALBERTO** in qualità di **SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e quindi invita la Giunta a voler deliberare in merito all'oggetto.

COMUNE DI CASATISMA

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta n. 102 del 18.12.2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI E DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il contratto in essere con ASM Voghera SpA per la raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale è in scadenza;

Verificato che questo Ente detiene una quota di partecipazione azionaria di ASM Voghera SpA pari a 0,0089 %;

CONSIDERATO:

- che il ciclo dei rifiuti costituisce un servizio pubblico locale, in quanto esplicitamente previsto come tale dalla Parte IV — Titolo I — Capo [II D.lgs. 152/2005, nonché dall'art.1, c.2, lettera a) LR 26/2003; che la Corte costituzionale con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, ha ritenuto illegittima tale norma poiché la compressione della possibilità di ricorrere all'affidamento diretto e in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'Ente Locale alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto "controllo analogo" a quello esercitato dall'aggiudicantesi sui propri uffici ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicate;
- che la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica è da considerarsi in continua evoluzione e aggiornamento;
- che l'art. 34 commi 20 e seguenti del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha determinato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali statuendo in particolare:
 - *"20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla Collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*
 - *21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*
 - *22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.*

- 23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e inserito il seguente: "art.1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo".
- 24. All'articolo 53, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata. .
- 25. i commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
- 26. Al fine di aumentare la concorrenza nell 'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico... del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le: disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 .e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125 .
- 27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 Euro annui.» sono soppresse."
- che l'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 , ha disposto quanto segue;
 - "1. in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e Omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014."
 - 2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai Sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno -2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
 - 3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e. 2 comporta la cessazione degli affida-menti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014."

Dato atto che ASM Voghera SpA presenta le caratteristiche in house pienamente coerente con quanto sopra e con i principi di derivazione comunitaria in materia, infatti ASM Voghera SpA è società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano - per effetto di specifiche previsioni statutarie ed ai sensi del "Regolamento per la disciplina e l'applicazione del controllo analogo su ASM Voghera SpA da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione", approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci di ASM Voghera SpA nella seduta del 28/06/2013, e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano;

Richiamata a tale proposito la stessa normativa statutaria di ASM Voghera SpA che, agli artt. 21 3° comma e 25, disciplina la tipologia di rapporti fra soci e società, analoghi a quelli contenuti nella precitata disposizione legislativa che consente l'affidamento in house;

Rilevato in particolare che ASM Voghera SpA ha approvato ed adottato in data 29/06/2013 il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del Controllo Analogo su ASM Voghera SpA da parte degli Enti Locali titolari di partecipazione, che disciplina la facoltà di vigilanza e controllo

degli enti Locali soci di ASM Voghera SpA, applicata alle società che gestisce servizi in houseproviding analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale;

Vista l'allegata relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n° 179 del 18/10/2012 convertito in Legge n° 221 del 17/12/2012 (all. B);

Visto l'allegato schema di contratto di servizio (all. A);

Vista l'allegata carta dei servizi di igiene urbana presentata dalla società ASM Voghera SpA (all. C);

Dato atto che, qualora nell'arco di validità del contratto dovesse variare la normativa di riferimento o dovessero sopraggiungere i decreti ministeriali di individuazione degli ATEM, in base ai quali si concretizzasse l'obbligo per questo Ente di effettuare singolarmente o in convenzione con altri Enti territoriali apposita gara d'appalto per l'assegnazione del servizio, il Comune sarebbe legittimato a rescindere il contratto in essere con ASM Voghera SpA, di cui alla presente;

Appurato che le numerose aziende agricole aventi sede nel territorio sono produttrici di imballaggi contenenti fitofarmaci;

Ritenuto di offrire a dette aziende che, per la maggior parte, sono di piccole e piccolissime dimensioni, la possibilità di smaltire i rifiuti costituiti da contenitori esausti di fitofarmaci, concimi, bonificati etc... attraverso la ASM Voghera SpA, attuale gestore del servizio comunale di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, a condizione che gli stessi contenitori vengano preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica;

Dato atto che le imprese agricole utilizzatrici del servizio possono anche usufruire delle semplificazioni amministrative previste dal D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. che, agli art. 11, 12 e 15, comma 4, consente:

- l'esonero dalla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto per trasporti effettuati direttamente dal produttore e per quantità fino a Kg. 30 o 30 lt. al giorno, mentre, per quantità superiori, il formulario deve comunque essere compilato;
- l'esonero dall'obbligo di compilazione del MUD e, di conseguenza, anche del registro di carico e scarico rifiuti, limitatamente alle quantità conferite al gestore del servizio pubblico;

Dato atto, altresì, che le imprese agricole che intendono avvalersi del servizio in argomento dovranno sottoscrivere a loro volta apposita convenzione con il Comune, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e), D.Lgs. 22/97 e s.m.i., secondo lo schema allegato "D" alla presente;

Appurato che il gestore del servizio integrativo di raccolta è obbligato alla compilazione del formulario di trasporto e, limitatamente, alle quantità ricevute, alla compilazione del MUD e, di conseguenza, anche del registro di carico e scarico per i rifiuti speciali provenienti da attività agricole, secondo le previsioni e gli obblighi di legge;

Acquisiti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare l'affidamento "in house" ad ASM Voghera SpA dell'appalto del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e non, con il sistema della raccolta differenziata, per la durata di anni cinque a far data dalla data di sottoscrizione del contratto;
2. di approvare,:
 - il contratto di servizio (all.A)
 - la relazione illustrativa (all.B)
 - la carta dei servizi di igiene urbana (all.C);
 - lo schema di convenzione fra il Comune e le aziende agricole interessate, (all. D);
3. Di pubblicare la relazione illustrativa, approvata con il presente atto, sul sito dell'Ente;
4. Di dare mandato alla Giunta, al Sindaco, nonché al responsabile del servizio comunale competente per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, a che sia sottoscritto il contratto di servizio, nel rispetto di quanto deliberato e dei principi in materia di in house providing, per una durata di anni cinque salva una diversa durata che in relazione all'evoluzione normativa dovesse imporsi.

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA : FAVOREVOLE in data 18.12.2020

**Il responsabile del Servizio
F.to ARCH.DAVIDE CANEVARI**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE : FAVOREVOLE in data 15.12.2020

**Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Baldi Vittoria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione 102, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147 bis del medesimo Decreto Legislativo come modificato;

Aperta la discussione che può riassumersi come segue:

Il Presidente illustra il punto all'ordine del giorno.

Mariani: confermo quanto già detto in precedenza sulla positività del servizio effettuato da Asm Voghera, sia in termini di qualità del servizio che di manutenzione dei contenitori.

Ho una dichiarazione da inserire agli atti (allegato A), la disponibilità a votare a favore all'affidamento in house a due condizioni:

Entrambe le liste in campagna elettorale hanno inserito lo sviluppo ed incentivazione delle raccolte differenziate. La scelta di Casatisma è stata quella di mantenere i cassonetti, giustamente, in questo momento che diventa difficile cambiare.

Chiedere al gestore di elaborare entro un anno dall'affidamento una proposta tecnica economica volta ad implementare le raccolte differenziate, sia dei servizi porta a porta che una integrazione di tutte le attuali tipologie.

Proposta migliorativa della gestione della piazzola ecologica.

Mi aspetto solo che dagli uffici parta una proposta in questo senso.

Il segretario propone la votazione del seguente emendamento al dispositivo della deliberazione:

Di richiedere al gestore del servizio:

- 1) di elaborare entro un anno dall'affidamento una proposta tecnica economica volta ad implementare le raccolte differenziate, sia dei servizi porta a porta che una integrazione di tutte le attuali tipologie.
- 2) una proposta migliorativa della gestione della piazzola ecologica.

Con votazione unanime favorevole l'emendamento è approvato.

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti 10

VOTI favorevoli 10

VOTI contrari 0

CONSIGLIERI astenuti 0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 ed ex art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, così come integrata dall'emendamento approvato:

Di richiedere al gestore del servizio:

- 1) di elaborare entro un anno dall'affidamento una proposta tecnica economica volta ad implementare le raccolte differenziate, sia dei servizi porta a porta che una integrazione di tutte le attuali tipologie;
- 2) una proposta migliorativa della gestione della piazzola ecologica.

C.C. N. 32 DEL 22.12.2020

Successivamente il Consiglio Comunale con voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare la qui presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ARPESELLA ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell'art. 32 comma 1, Legge 18/06/2009 n° 69.

Li, 18.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs. 267/2000.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. BARIANI Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

18.01.2021